

Anno CXLIV - Numero 18

Roma, 30 settembre 2023

*Pubblicato il 30 settembre 2023*



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

# S O M M A R I O

<b>PARTE PRIMA</b>		Conferme fuori ruolo . . . . .	Pag. 17
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>		Conferme incarichi . . . . .	» 18
D.M. 14 settembre 2023- Costituzione della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza . . . . .	Pag. 1	Passaggio ad altra amministrazione . . . . .	» 19
<b>ORDINI PROFESSIONALI E ALBI</b>		Applicazioni extradistrettuali . . . . .	» 19
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili . . . . .	» 1	Positivo superamento della settima valutazione di professionalità . . . . .	» 19
<b>PARTE SECONDA</b>		Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità . . . . .	» 20
<b>ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE</b>		Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità . . . . .	» 22
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>		Positivo superamento della terza valutazione di professionalità . . . . .	» 23
<b>MAGISTRATURA</b>		Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità . . . . .	» 24
Conferimento funzioni direttive . . . . .	Pag. 16	Positivo superamento della prima valutazione di professionalità . . . . .	» 25
Conferma incarichi direttivi . . . . .	» 16	Conferimento funzioni giurisdizionali . . . . .	» 25
Conferimento funzioni semidirettive . . . . .	» 17	Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio generico . . . . .	» 25
Trasferimenti . . . . .	» 17	Collocamento in aspettativa . . . . .	» 26
		<b>DEFUNTI</b>	
		Magistrati . . . . .	Pag. 36



30-431100230930

**€ 4,00**

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **D.M. 14 settembre 2023- Costituzione della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, all’articolo 1, comma 7, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività»;

Visto l’articolo 3, comma 3 bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, ove è previsto che «per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici»;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2023, che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025 del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede la possibilità di costituire una struttura di supporto al Responsabile PCT per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei suoi compiti;

### DECRETA

#### Articolo 1

##### *Struttura tecnica di supporto*

1. Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l’esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri con piena autonomia ed effettività, è costituita la struttura tecnica di supporto al Responsabile.

2. La predetta struttura tecnica rappresenta misura necessaria per assicurare idoneo supporto tecnico-amministrativo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione degli atti di sua competenza e nel coordinamento informativo ed operativo degli elementi e dei contributi trasmessi dalle articolazioni del Ministero della giustizia interessate, in conformità al Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Ministero della giustizia, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 2023.

3. La struttura tecnica di supporto al Responsabile PCT sarà, di volta in volta, incardinata nel Dipartimento presso il quale svolge la propria attività la figura dirigenziale di livello generale nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### Articolo 2

##### *Personale non dirigenziale della struttura tecnica*

1. Per assicurare il funzionamento della struttura di cui all’articolo 1 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza si avvale di un contingente di personale non dirigenziale, appartenente alle diverse aree e profili, proveniente dalle articolazioni del Ministero, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

2. Il contingente di cui al comma 1 non può essere superiore a quattro unità.

#### Articolo 3

##### *Organizzazione della struttura tecnica di supporto*

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza disciplina con proprio provvedimento l’organizzazione della struttura tecnica ed i compiti assegnati ai componenti, nel rispetto delle funzioni e delle mansioni previste dai rispettivi profili professionali e nei limiti delle attribuzioni della figura, area e posizione di appartenenza.

#### Articolo 4

##### *Clausola di invarianza*

1. L’Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 14 settembre 2023

*Il Ministro*  
CARLO NORDIO

### ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

#### **Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

*Approvato dal Consiglio Nazionale  
nella seduta del 3 maggio 2023*

*Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili*

Visto l’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;

Visto l'articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;

Visto l'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;

Visto l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;

Visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;

Visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;

Visto l'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti;

Visto l'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

Visto il Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l'istituzione delle Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l'obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il mantenimento delle competenze e delle capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nell'albo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di Alta Formazione approvato dal Consiglio Nazionale l'11 marzo 2021, aggiornato nella seduta del 3 maggio 2023;

Visto l'articolo 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni in merito all'obbligo della formazione continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali;

Viste le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 16 giugno 2016 e del 18 ottobre 2017, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017;

Viste le modifiche deliberate nella seduta del 13-20 marzo 2019, il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 29 maggio 2019 e la delibera del Consiglio Nazionale del 12 giugno 2019;

Viste le modifiche deliberate nella seduta del 16 giugno 2021 ed il parere favorevole del Ministro della Giustizia acquisito in data 23 novembre 2021;

Viste le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023;

Acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 12 luglio 2023,

Adotta

il seguente regolamento per la  
formazione professionale continua

## TITOLO I

### L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

#### Articolo 1

##### *Definizione e obiettivi della formazione professionale continua*

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

3. La "formazione professionale continua" è svolta mediante:

a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,

b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'articolo 16.

4. La "formazione professionale continua" di cui ai commi precedenti può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

#### Articolo 2

##### *Enti formatori*

Le attività formative sono realizzate:

a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;

b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni

locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11, ovvero con altri soggetti esterni che realizzano le attività formative sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine;

c) dalle SAF, che realizzano corsi di alta formazione che hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi, nonché corsi di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati volti all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescere le competenze degli iscritti;

d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11.

### Articolo 3

#### *Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza*

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile indicate all'articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'articolo 46 e all'articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie di cui all'allegato 1.

2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'articolo 1, comma 4, devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi ed i tempi di fruizione dell'attività formativa. La piattaforma deve prevedere il rilascio, anche a mezzo posta elettronica, della comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.

3. La medesima attività di formazione a distanza erogata nelle stesse date non può essere richiesta in accreditamento da più di un ente formatore di cui all'articolo 2. L'Ordine, in relazione alle attività formative realizzate in cooperazione/convenzione/collaborazione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni, garantisce, nelle date interessate, l'erogazione dell'evento in esclusiva.

### Articolo 4

#### *Periodo formativo e crediti formativi professionali*

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Per i nuovi iscritti nell'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo, per coloro che si reinscrivono nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.

4. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a). Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.

### Articolo 5

#### *Contenuto dell'obbligo formativo*

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).

3. Salvo quanto previsto al comma 4, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

4. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, determinati nel rispetto del criterio indicato all'articolo 4, possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi a condizione che l'iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all'assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo.

5. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all'Ordine di appartenenza su richiesta.

### Articolo 6

#### *Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo*

1. L'iscritto nell'Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

### Articolo 7

#### *Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202*

1. La partecipazione a corsi che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e che hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.



## Articolo 8

### *Esenzioni*

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" nei seguenti casi:

a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'Albo. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;

b) cause non derivanti da sanzioni disciplinari che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;

c) assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato;

d) infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. Nei casi indicati alle lettere b), c) e d), l'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva, al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale o al periodo di impedimento. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell'esenzione dall'obbligo formativo. All'iscritto che gode dell'esonero al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esonero dall'obbligo formativo.

3. La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.

4. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua".

5. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

6. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

7. I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli iscritti nell'albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

## TITOLO II

### I SOGGETTI

#### Articolo 9

##### *Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale*

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della "formazione professionale continua" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, di seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, dalle SAF e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurare l'elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;

b) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;

c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze.

4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

#### Articolo 10

##### *Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali*

1. L'Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 o con altri soggetti esterni, una serie di attività formative che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.

2. L'Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nulla osta a svolgere l'attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza.

3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11.

4. L'Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:

a) eventi per un minimo di 15 ore di formazione annue, di cui almeno 3 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deon-



tologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa anticiclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di duecento;

b) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa anticiclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di duecento ma non quello di cinquecento;

c) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa anticiclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;

d) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa anticiclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.

5. L'Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'articolo 19.

#### Articolo 11

##### *Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti*

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua". Il registro è pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:

a) presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;

b) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa professionale realizzata nell'ultimo triennio;

c) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all'istanza di cui al comma 5 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

d) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;

e) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;

f) garantire l'onorabilità degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei soci illimitatamente responsabili e dei componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali. A tal fine devono presentare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dalle quali risulti che essi

- non hanno riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale;

- non sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;

g) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;

h) indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;

i) garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;

l) nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato la formazione gratuita richiesta dal presente regolamento, nel triennio precedente.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'assunzione di posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell'autorizzazione.

5. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:

- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente, come indicato nell'allegato 2;

- versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti.

6. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale comunica il rilascio o il diniego dell'autorizzazione al soggetto richiedente.

7. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. I soggetti cui sia concessa l'autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività in modalità e-learning.

8. I soggetti autorizzati possono chiedere esclusivamente l'accreditamento delle proprie attività formative ovvero di quelle realizzate eventualmente in collaborazione con gli enti formatori di cui all'articolo 2.

9. L'autorizzazione concessa non include la realizzazione delle attività formative la cui competenza è attribuita da norme di legge o regolamentari esclusivamente agli Ordini professionali.

10. Il venir meno o la variazione di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.

12. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l'anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita dei requisiti di cui al comma 3 e l'assunzione di posizioni lesive di cui al comma 4 comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell'autorizzazione e l'impossibilità di ripresentare domanda di autorizzazione nel triennio in corso.

### TITOLO III

#### VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

#### PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

##### Articolo 12

##### *Attribuzione dei crediti agli eventi formativi*

1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dalle SAF e dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione.

2. Il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 1 tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro 1 ora = 1 CFP.

3. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, nel rispetto della procedura stabilita dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle scuole di alta formazione.

##### Articolo 13

##### *Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale*

1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale a seguito dell'istanza formulata tramite piattaforma web almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

- a) la tipologia;
- b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
- d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;
- e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'arti-

colo 11, comma 3, lettera c) è resa anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo della piattaforma informatica previamente valutata dal Consiglio Nazionale;

g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori. Al fine di garantire il rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i) è resa anche la dichiarazione attestante la qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A. dei relatori ovvero copia del curriculum del relatore indicato quale esperto in materia.

3. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 versano al Consiglio Nazionale i seguenti importi:

a) per gli eventi a pagamento, euro 5,00 a partecipante iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro;

b) per gli eventi gratuiti, euro 100,00.

4. Il 10% delle somme riscosse sono trattenute dal Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti. Il 90% delle somme riscosse sono trasferite agli Ordini territoriali sulla base dei seguenti criteri:

a) il 40% delle somme riscosse è erogato in egual misura a tutti gli Ordini territoriali esistenti nell'anno di riferimento;

b) il 50 % delle somme riscosse è erogato agli Ordini in relazione al numero dei propri iscritti che hanno partecipato agli eventi accreditati su richiesta dei soggetti autorizzati.

Le somme sono erogate a condizione che l'Ordine sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale. Le somme sono riscosse dal Consiglio Nazionale e ridistribuite agli Ordini territoriali a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR n. 137/2012.

5. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma 3.

##### Articolo 14

##### *Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dagli Ordini e dalle SAF*

1. Gli Ordini territoriali e le SAF inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

2. Per ciascun evento devono essere indicati:

- a) la tipologia;
- b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
- d) la/e data/e di svolgimento dell'evento;
- e) il luogo di svolgimento dell'attività formativa in aula che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale o nella macro-area di riferimento della SAF, salvo che l'evento si svolga in collaborazione fra più Ordini Territoriali o più SAF;
- f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica;

g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori;

3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell'Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.

4. La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro-area di riferimento.

#### Articolo 15

##### *Valutazione e approvazione degli eventi formativi*

1. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

2. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti neces-

sari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.

3. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l'Ordine territoriale, la SAF, il Soggetto autorizzato o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbiano inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.

4. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.

#### TITOLO IV

##### L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

#### Articolo 16

##### *Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari*

1. Alle attività formative particolari di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l'assolvimento dell'obbligo formativo agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)	1 ora = 2 CFP	max 15
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 evento = 2 CFP	max 15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	max 15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 CFU = 2 CFP	max 16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 10
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 CFP per ogni sessione	max 10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni	1 riunione = 2 CFP	max 16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	1 riunione = 2 CFP	max 10
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	1 riunione = 2 CFP in materia obbligatoria	max 4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore	1 ora = 1 CFP	max 10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 CFP	max 16

### Articolo 17

#### *Rilevazione delle presenze*

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi in aula è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, della SAF, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.

2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

3. La SAF rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione al corso di alta formazione.

4. Per i corsi diversi da quelli di alta formazione, l'Ordine, il soggetto autorizzato e la SAF, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono importare tramite il portale web del Consiglio Nazionale, e sulla base degli specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti agli eventi in aula e in modalità e-learning.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF devono importare tramite portale web del Consiglio Nazionale, mediante specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti ai corsi di alta formazione e comunicare agli Ordini di appartenenza dei partecipanti ai corsi l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell'anno precedente dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione sono attribuiti solo alla conclusione del corso, salvo che il corso di alta formazione si sviluppi nell'arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso effettivamente svolte nei due trienni formativi.

6. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze avverrà sulla base del tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa rilevati dalla piattaforma informatica.

### Articolo 18

#### *Determinazione dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti*

1. L'Ordine territoriale computa i crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'Albo:

- per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 1;
- per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 1.

### Articolo 19

#### *Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze*

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.

2. A conclusione di ciascun triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo al termine del triennio l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente, ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 6;

b) entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine del triennio, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti.

3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Articolo 20

##### *Norme di attuazione*

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

#### Articolo 21

##### *Norme transitorie*

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 4; 5; 6; 8; 10, comma 4; 19 si applicano a decorrere dal primo anno del triennio formativo in corso. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

#### Articolo 22

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.



**ALLEGATO 1. – Elenco materie****A) ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI****A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

- A.1.1 L'oggetto della professione e tutela dei titoli professionali
- A.1.2 Accesso ed esercizio della professione
- A.1.3 La disciplina dell'incompatibilità
- A.1.4 I Consigli dell'Ordine e l'assemblea generale degli iscritti
- A.1.5 Il Consiglio Nazionale
- A.1.6 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
- A.1.7 I Consigli di disciplina, il procedimento disciplinare e le sanzioni
- A.1.8 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
- A.1.9 Le prestazioni della Cassa di Previdenza e Assistenza

**A.2 DEONTOLOGIA**

- A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
- A.2.2 Principi generali
- A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
- A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti

**A.3 COMPENSI**

- A.3.1 Compensi delle prestazioni professionali
- A.3.2 Compensi per i soggetti iscritti nell'Albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza nonché per gli altri incarichi nelle medesime procedure
- A.3.3 Onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
- A.3.4 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali

**B) ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, TECNICHE DELLA MEDIAZIONE E ANTICORRUZIONE****B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

- B.1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
- B.1.2 Soluzioni applicative per l'e-business negli studi professionali
- B.1.3 Firma digitale
- B.1.4 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
- B.1.5 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali

**B.2 STUDI PROFESSIONALI: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

- B.2.1 Modelli organizzativi e statuari degli studi professionali
- B.2.2 Controllo di gestione per gli studi professionali
- B.2.3 Qualità e soddisfazione del cliente
- B.2.4 Certificazione dei sistemi di qualità
- B.2.5 Comunicazione e pubblicità e marketing dello studio professionale
- B.2.6 Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
- B.2.7 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
- B.2.8 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- B.2.9 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
- B.2.10 Elementi di psicologia delle organizzazioni

**B.3 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

- B.3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
- B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio

**B.4 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE****B.5. ANTICORRUZIONE****C) MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI****C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA**

- C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata
- C.1.2 Bilancio d'esercizio
- C.1.3 Principi contabili nazionali
- C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
- C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
- C.1.6 Bilancio consolidato
- C.1.7 Relazione sulla gestione e informativa finanziaria esterna al bilancio

**C.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, REVISIONE LEGALE, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE**

- C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali
- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
- C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
- C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di *assurance*
- C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori
- C.2.6 La Revisione nelle aziende pubbliche

- C.2.7 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
- C.2.8 La revisione degli enti non profit
- C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale
- C.2.10 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
- C.2.11 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
- C.2.12 Principi di comportamento per la funzione di componente dell'organo di controllo negli enti del Terzo settore
- C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
- C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001)
- C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
- C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
- C.2.17 Il controllo dell'informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione
- C.2.18 L'asseverazione dell'informativa non finanziaria

### **C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE**

- C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
- C.3.6 Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini

### **C.4 FINANZA**

- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
- C.4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell'impresa
- C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
- C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking
- C.4.8 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
- C.4.9 Redazione e composizione del Business Plan
- C.4.10 Creazione e sviluppo d'impresa
- C.4.11 Strumenti di sviluppo locale
- C.4.12 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
- C.4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche

### **C.5 TECNICA PROFESSIONALE**

- C.5.1 La valutazione dei beni e dell'azienda
- C.5.2 I principi italiani di valutazione (PIV)
- C.5.3 Le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami d'azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni) e le valutazioni
- C.5.4 La valutazione dei gruppi con l'utilizzo del bilancio consolidato
- C.5.5 Conferimenti di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.6 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.7 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.8 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.9 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.10 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.11 Cessioni di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.12 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.13 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
- C.5.14 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.15 Problemi giuridici e finanziari della quotazione di borsa delle imprese
- C.5.16 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
- C.5.17 L'assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
- C.5.18 La ristrutturazione dei debiti bancari
- C.5.19 Le attività peritali giudiziarie
- C.5.20 Le consulenze tecniche di parte

### **C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

- C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
- C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
- C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
- C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
- C.6.5 Organizzazione del lavoro e delle risorse umane: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia e tecniche di motivazione; riqualificazione e formazione del personale

### **C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

- C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
- C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
- C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
- C.7.4 Contabilità e bilancio degli enti pubblici
- C.7.5 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali
- C.7.6 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie



- C.7.7 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
- C.7.8 Dissesto e risanamento degli enti locali
- C.7.9 La revisione negli enti locali e negli enti pubblici
- C.7.10 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.11 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.12 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici

#### **C.7 BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI**

#### **C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE**

- C.8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti civilistici, gestionali e mutualistici
- C.8.2 Contabilità e bilancio delle aziende cooperative
- C.8.3 Le problematiche fiscali delle aziende cooperative
- C.8.4 Le operazioni straordinarie delle aziende cooperative

#### **C.9 ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

- C.9.1 Le tipologie di enti non profit
- C.9.2 La gestione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.3 Contabilità e bilancio degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.4 Costituzione e liquidazione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.5 Disciplina fiscale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
- C.9.6 Gli enti sportivi dilettantistici
- C.9.7 Le imprese sociali e qualifiche

#### **C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI**

- C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi
- C.10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali
- C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo

#### **C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ)**

- C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI)
- C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit
- C.11.3 L'informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l'informativa volontaria
- C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance

#### **C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE**

#### **C.13 MARKETING**

- C.13.1 I principi e contenuti del marketing
- C.13.2 L'analisi dell'ambiente esterno

- C.13.3 Il comportamento di acquisto del cliente e dell'organizzazione
- C.13.4 Le tecniche di segmentazione del mercato
- C.13.5 Il piano di marketing
- C.13.6 Il marketing mix
- C.13.7 Il marketing dei servizi
- C.13.8 Il marketing internazionale

### **D) MATERIE GIURIDICHE**

#### **D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO**

- D.1.1 Principi generali e costituzionali
- D.1.2 L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
- D.1.3 Le funzioni pubbliche e i servizi pubblici
- D.1.4 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici
- D.1.5 Il potere amministrativo
- D.1.6 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
- D.1.7 L'accesso ai documenti amministrativi
- D.1.8 Il silenzio della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimentale)
- D.1.9 Il provvedimento amministrativo
- D.1.10 L'autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all'autotutela dell'Amministrazione Finanziaria
- D.1.11 La giustizia amministrativa

#### **D.2 DIRITTO PRIVATO**

- D.2.1 Principi generali
- D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche
- D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
- D.2.4 La famiglia e le unioni di fatto
- D.2.5 I principi del diritto delle successioni
- D.2.6 La divisione
- D.2.7 La donazione
- D.2.8 I diritti reali
- D.2.9 La proprietà e il possesso
- D.2.10 La comunione e il condominio
- D.2.11 La pubblicità immobiliare; natura ed effetti della trascrizione
- D.2.12 Le obbligazioni
- D.2.13 L'estinzione dell'obbligazione e modalità differenti dall'adempimento
- D.2.14 Le modificazioni del rapporto obbligatorio
- D.2.15 L'inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- D.2.16 Il contratto: principi generali
- D.2.17 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
- D.2.18 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
- D.2.19 Contratti per adesione – Clausole vessatorie
- D.2.20 Interpretazione, effetti e vizi del contratto

- D.2.21 Contratti con il consumatore
- D.2.22 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
- D.2.23 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno

### **D.3 DIRITTO COMMERCIALE**

- D.3.1 L'impresa e l'azienda
- D.3.2 I segni distintivi, le opere dell'ingegno, le invenzioni
- D.3.3 Il trasferimento d'azienda
- D.3.4 La disciplina della concorrenza
- D.3.5 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
- D.3.6 I conferimenti
- D.3.7 Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società occasionali, società tra professionisti)
- D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
- D.3.9 Assemblea dei soci e patti parasociali
- D.3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
- D.3.11 Il bilancio
- D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
- D.3.13 La disciplina del recesso
- D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate
- D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl
- D.3.16 Le quote e i vincoli sulle quote: il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli
- D.3.17 La disciplina del recesso nella srl
- D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
- D.3.19 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società
- D.3.20 Le operazioni straordinarie
- D.3.21 Le modifiche al capitale sociale
- D.3.22 Scioglimento e liquidazione
- D.3.23 Le società cooperative
- D.3.24 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
- D.3.25 I titoli di credito
- D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche

### **D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA**

- D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi
- D.4.2 La composizione negoziata della crisi di impresa: strumenti stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione. Il ruolo dell'autonomia negoziale nel concordato preventivo
- D.4.3 Il fallimento
- D.4.4 Il concordato fallimentare
- D.4.5 Il fallimento delle società
- D.4.6 La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società: i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza
- D.4.7 La riapertura del fallimento
- D.4.8 L'esdebitazione del fallito
- D.4.9 Crisi e pre-crisi, le c.d. domande protettive

- D.4.10 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
- D.4.11 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma sesto, l.f.
- D.4.12 Il concordato preventivo
- D.4.13 Il concordato in continuità e i finanziamenti
- D.4.14 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all'art. 182 bis l.f.
- D.4.15 Le attestazioni speciali
- D.4.16 La transazione fiscale
- D.4.17 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)
- D.4.18 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: natura e finalità dell'istituto; i presupposti della procedura
- D.4.19 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi
- D.4.20 Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: novità della riforma
- D.4.21 Procedura di allerta

### **D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE**

- D.5.1 Il processo di cognizione
- D.5.2 Il processo di esecuzione
- D.5.3 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
- D.5.4 I riti alternativi
- D.5.5 La consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel processo civile
- D.5.6 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
- D.5.7 Delegato alle vendite e custode giudiziale nelle esecuzioni civili
- D.5.8 Portale delle vendite pubbliche (Pvp) e vendite telematiche
- D.5.9 Il sequestro penale
- D.5.10 Il codice antimafia e le misure di prevenzione: l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati

### **D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- D.6.1 Conciliazione
- D.6.2 Mediazione
- D.6.3 Arbitrato nazionale e internazionale

### **D.7 DIRITTO TRIBUTARIO**

- D.7.1 Principi generali dell'ordinamento tributario e schema di applicazione del tributo: dichiarazione, accertamento e riscossione
- D.7.2 Imposte dirette, reddito d'impresa, IVA e IRAP
- D.7.3 Accise, imposte sui consumi e tributi doganali
- D.7.4 Imposte indirette sui trasferimenti (registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo e concessioni governative)
- D.7.5 Tributi locali
- D.7.6 Operazioni e vicende straordinarie dell'impresa
- D.7.7 Diritto tributario comunitario e internazionale
- D.7.8 Illecito tributario e sanzioni
- D.7.9 Processo tributario

**D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

- D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro
- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato
- D.8.3 Le altre fattispecie di lavoro non subordinato
- D.8.4 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
- D.8.5 L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.8.6 Il lavoro autonomo
- D.8.7 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali;
- D.8.8 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.9 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
- D.8.10 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
- D.8.11 La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

**D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA**

- D.9.1 I principi generali di diritto penale
- D.9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
- D.9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
- D.9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
- D.9.5 I reati societari
- D.9.6 Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
- D.9.7 La tutela penale del capitale e del patrimonio
- D.9.8 Gli altri reati in materia societaria
- D.9.9 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
- D.9.10 I reati fallimentari
- D.9.11 I reati tributari
- D.9.12 La frode fiscale e gli altri reati tributari
- D.9.13 Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
- D.9.14 I reati bancari
- D.9.15 I reati informatici
- D.9.16 La tutela penale della privacy

- D.9.17 Il ruolo dell'amministratore giudiziario e/o custode di beni sequestrati e/o confiscati

**E) PARI OPPORTUNITÀ**

- E.1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee)
- E.1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
- E.1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti
- E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicativo-relazionale del professionista
- E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (studio delle tecniche e degli strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi lavoro famiglia)

**F) FORMAZIONE ESPERTI ART. 13  
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

- F.1.1 Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
- F.1.2 Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale
- F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
- F.1.4 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento
- F.1.5 La redazione di un piano di risanamento
- F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
- F.1.7 La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
- F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
- F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
- F.1.10 La stima della liquidazione del patrimonio
- F.1.11 L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 23 del Codice della Crisi.

## ALLEGATO 2. – Requisiti Soggetti autorizzati art. 11

Requisiti	Criteri di valutazione	Documentazione necessaria
<i>(art. 11, comma 3, lett. a)</i> <i>presentare copia dello statuto e/o atto costitutivo dal quale risulti che l'erogazione della formazione costituisce oggetto dell'attività dell'ente/associazione/società;</i>	Presenza dell'attività di formazione tra i fini statutari	- Copia statuto/atto costitutivo - Visura camerale aggiornata ( <u>se impresa iscritta nel Registro delle Imprese</u> )
<i>(art. 11, comma 3, lett. b)</i> <i>possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa professionale realizzata nell'ultimo triennio;</i>	Svolgimento di almeno 270 ore di formazione professionale nel triennio precedente 1. Si considerano solo gli eventi che hanno ad oggetto i temi connessi alle attività professionali di cui all'art. 1 d.lgs. 139/2005. 2. Per le associazioni sindacali la struttura nazionale può indicare anche gli eventi realizzati dalle associazioni locali.	Elenco eventi svolti nel triennio formativo precedente con specifica indicazione della tipologia e della durata
<i>(art. 11, comma 3, lett. c)</i> <i>garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili;</i>		Dichiarazione contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili
<i>(art. 11, comma 3, lett. d)</i> <i>possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;</i>	Valutazione della presenza di una struttura organizzativa adeguata, con un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente	Relazione dettagliata della struttura organizzativa della società/associazione/altro
<i>(art. 11, comma 3, lett. e)</i> <i>presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale;</i>	Valutazione della piattaforma informatica per verificare che la stessa consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento	Documentazione contenente le credenziali di accesso per svolgere il test di verifica dei requisiti e le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata
<i>(art. 11, comma 3, lett. f)</i> <i>garantire l'onorabilità degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei soci illimitatamente responsabili e dei componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali. A tal fine devono presentare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dalle quali risulti che essi</i> <i>- non hanno riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale;</i> <i>- non sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</i> <i>- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</i> <i>- non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura;</i>	Valutazione - assenza di condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, reati per corruzione, frode e riciclaggio, ovvero reati che incidono sulla moralità professionale; - assenza di misure cautelari o interdittive - assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura;	Autocertificazioni, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, rilasciate dagli amministratori, soci illimitatamente responsabili, rappresentanti legali, componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali nelle quali si attesta di - non aver riportato condanne definitive per reati contro la Pubblica amministrazione, per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, per reati di associazione di tipo mafioso, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, per reati contro il patrimonio, per reati di natura finanziaria o tributaria, ovvero per reati che incidono sulla moralità professionale; - non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dalla censura

<p>(art. 11, comma 3, lett. g)  <i>garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;</i></p>		<p>Dichiarazione contenente l'impegno a garantire lo svolgimento annuale di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore alle 2 ore e disponibili per almeno 50 iscritti e che il numero di ore erogate gratuitamente sarà almeno pari al 10% delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale</p>
<p>(art. 11, comma 3, lett. h)  <i>indicare un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;</i></p>	<p>Per la valutazione della significativa esperienza si considerano i seguenti requisiti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Essere docente di ruolo universitario o ricercatore          (o in alternativa)</li> <li>2. essere in possesso di almeno 3 requisiti tra i seguenti:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) iscrizione all'Albo da almeno cinque anni;</li> <li>b) docenze universitarie a contratto da almeno due anni;</li> <li>c) pubblicazioni, articoli su riviste economico-giuridiche e/o tecnico-professionali (almeno 10 nell'ultimo triennio);</li> <li>d) relatori/docenti a eventi formativi (almeno 10 nell'ultimo triennio);</li> <li>e) esperienza di studio/ricerca almeno triennale in centri Studi;</li> <li>f) esperienza triennale in enti di formazione;</li> <li>g) responsabile riviste scientifiche.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Indicazione del Responsabile scientifico o del Comitato scientifico e trasmissione dei relativi curricula</p>
<p>(art. 11, comma 3, lett. i)  <i>garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa;</i></p>		<p>Dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, le autocertificazioni, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, rilasciate dai relatori attestanti la qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>(art. 11, comma 3, lett. l)  <i>nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, aver erogato la formazione gratuita richiesta dal presente regolamento, nel triennio precedente.</i></p>		<p>Autocertificazione, ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, relativa al n. eventi gratuiti svolti nel triennio formativo precedente</p>
<p>(art. 11, comma 4)  <i>Il soggetto richiedente l'autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'assunzione di posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell'autorizzazione.</i></p>		<p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci illimitatamente responsabili e dai componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali con la quale si attesta di non aver assunto posizione lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</p>
<p>(art. 11, comma 5)  <i>versamento contributo 300 euro per ristoro degli oneri sostenuti</i></p>		<p>Documentazione comprovante il versamento al Consiglio Nazionale del contributo di euro 300 ristoro degli oneri sostenuti</p>



## PARTE SECONDA

### ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

---

#### DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

---

#### MAGISTRATURA

##### Conferimento funzioni direttive

*D.P.R. 23.06.2023 - REG. C. C. 10.07.2023*

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a sua domanda, della dott.ssa Maria Letizia VENTURINI – nata a Firenze il 23 settembre 1967 - magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza di Siena, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

*D.P.R. 27.07.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, del dott. Marco DEL GAUDIO – nato a Napoli l'11 ottobre 1966 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

*D.P.R. 2.08.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, a sua domanda, del dott. Carlo CAPONCELLO – nato ad Agrigento il 10 ottobre 1957 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

*DD.PP.RR. 9.08.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, a sua domanda, del dott. Fabio D'ANNA – nato a Messina il 29 marzo 1963 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, del dott. Giovanni DI LEO – nato a Palermo il 14 giugno 1961 - magistrato di settima valuta-

zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda, del dott. Vincenzo PUPILELLA - nato a Belmonte del Sannio l' 11 giugno 1956 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello di Campobasso, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia, a sua domanda, del dott. Lanfranco Maria TENAGLIA – nato a Chieti il 17 ottobre 1961 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Pordenone.

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, a sua domanda, del dott. Carmelo ZUCCARO – nato a Catania il 15 agosto 1956 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

##### Conferma incarichi direttivi

*DD.PP.RR. 21.07.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta di confermare la dott.ssa Carla GARLATTI - nata ad Udine il 20 maggio 1957 - nell'incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste con decorrenza dal 18 gennaio 2021.

Decreta di confermare il dott. Antonio SANGERMANO - nato a Firenze il 3 aprile 1965 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con decorrenza dal 24 febbraio 2021.

*DD.PP.RR. 2.08.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta di confermare la dott.ssa Caterina CHIARAVALLOTI – nata a Catanzaro il 15 novembre 1963 - nell'incarico di Presidente del Tribunale di Latina con decorrenza dall'8 gennaio 2022



Decreta di confermare il dott. Mario SPAGNUOLO - nato a Cosenza il 24 marzo 1954 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con decorrenza dal 30 giugno 2020.

*D.P.R. 9.08.2023 - REG. C. C. 1.09.2023*

Decreta di confermare la dott.ssa Marilena RIZZO - nata a Pesaro il 17 marzo 1959 - nell'incarico di Presidente del Tribunale di Firenze, con decorrenza dal 15 dicembre 2019.

#### **Conferimento funzioni semidirettive**

*DD.MM. 7.08.2023*

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, settore penale, a sua domanda, del dott. Antonio BATTAGLIA - nato a Cropani il 20 novembre 1964 - magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, della dott.ssa Anna Carla CATALANO - nata a Benevento il 4 gennaio 1964 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, del dott. Marco COLAMONICI - nato a Napoli il 28 dicembre 1969 - magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Nola, a sua domanda, della dott.ssa Agnese DI IORIO - nata a Napoli il 5 agosto 1965 - magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte d'Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, del dott. Stefano Vincenzo MUSOLINO - nato a Reggio Calabria il 21 giugno 1968 - magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

*D.M. 8.08.2023*

Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Firenze, a sua domanda, del dott. Fabio ORIGLIO -

nato a Messina il 10 agosto 1957 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado.

#### **Trasferimenti**

*DD.MM. 7.08.2023*

Decreta il trasferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 22 della legge n. 150/2005 e dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266, della dott.ssa Sarah CACCIAGUERA - nata a Ragusa il 9 novembre 1987 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Biella, a sua domanda, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con le funzioni di sostituto procuratore (posto vacante e non pubblicato), in via temporanea, ai sensi dell'art. 95 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

Decreta il trasferimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 22 della legge n. 150/2005 e dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266, della dott.ssa Silvia ROMEO - nata a Roma il 14 giugno 1984 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le funzioni di giudice (posto vacante e non pubblicato), in via temporanea, ai sensi dell'art. 95 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

Decreta il trasferimento del dott. Emanuele Ferdinando VADALA - nato a Catania il 17 luglio 1984 - magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania (sede vacante e non pubblicata), con le stesse funzioni, in via temporanea fino al permanere delle condizioni richieste, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 5, della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, come modificata in data 15 giugno 2022.

#### **Conferme fuori ruolo**

*DD.MM. 7.08.2023*

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giuliana MEROLA - nata a Salerno il 6 luglio 1956, magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere, con il suo consenso, l'attività di collaborazione, a tempo pieno, con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, fino al 3 febbraio 2024.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Barbara ZUIN - nata a Velletri il

27 novembre 1969, magistrato ordinario che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, per continuare a svolgere, con il suo consenso, l'attività di collaborazione, a tempo pieno, con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, contestualmente revocando il decreto del 7 giugno 2023 precisato in parte motiva.

*D.M. 9.08.2023*

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Stefano OPILIO – nato a Roma l'8 aprile 1972 - magistrato ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, per continuare a ricoprire, con il suo consenso, l'incarico di Direttore generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia fino al 15 settembre 2023, data in cui maturerà il limite temporale di dieci anni di cui all'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012.

*D.M. 15.09.2023*

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Laura ALESSANDRELLI – nata a Roma il 2 maggio 1970 - magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente in posizione di fuori ruolo con l'incarico di Direttore dell'Ufficio III della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, per essere destinata, in qualità di collaboratore a tempo pieno, con il suo consenso, alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

### **Conferme incarichi**

*DD.MM. 27.07.2023*

Decreta la conferma della dott.ssa Ginevra ABBAMONDI – nata a Napoli il 28 marzo 1963 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Napoli con decorrenza dal 6 settembre 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Giuseppa Anna FERRUCI – nata a Catania il 24 luglio 1966 - nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Castrovillari con decorrenza dal 4 dicembre 2021.

Decreta la conferma della dott.ssa Giulia ROMANAZZI – nata a Bari il 24 maggio 1963 - nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Bari con decorrenza dal 8 agosto 2022.

Decreta la conferma del dott. Gian Luca SOANA – nato a Roma il 1° luglio 1965 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Latina, con decorrenza dal 10 luglio 2022.

*DD.MM. 31.07.2023*

Decreta la conferma del dott. Ermanno DE MATTIA – nato a Viterbo il 25 febbraio 1970 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Massa, con decorrenza dal 9 agosto 2022.

Decreta la conferma del dott. Roberto EVANGELISTI – nato a San Benedetto del Tronto il 6 settembre 1960 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Macerata con decorrenza dal 27 giugno 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Carla Maria GIANGAMBONI – nata a Città di Castello il 2 maggio 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Perugia con decorrenza dal 5 settembre 2022.

Decreta la conferma del dott. Roberto MURGIA – nato a Siracusa il 30 aprile 1956 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Palermo con decorrenza dal 13 agosto 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Rosa Alba Maria Enza RECUPIDO – nata a Ragusa il 18 gennaio 1958 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Catania, con decorrenza dal 3 settembre 2022.

*DD.MM. 7.08.2023*

Decreta la conferma della dott.ssa Angelina Patrizia BANDIERA – nata a Reggio di Calabria il 17 marzo 1963 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Palmi, con decorrenza dal 18 settembre 2022.

Decreta la conferma del dott. Pompeo CARRIERE – nato a Taranto l'1 luglio 1967 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Taranto, con decorrenza dal 19 settembre 2022.

Decreta la non conferma del dott. Enrico CARIA – nato a Napoli il 25 gennaio 1962 - nell'esercizio delle funzioni semidirettive di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Napoli Nord, con decorrenza dal 9 ottobre 2018.

Decreta la conferma della dott.ssa Antonella CONSIGLIO – nata a Palermo il 4 settembre 1959 - nell'incarico di Presidente Aggiunto di Sezione GIP presso il Tribunale di Palermo, con decorrenza dal 1 ottobre 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Ornella CRESPI – nata a Milano il 30 maggio 1956 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Salerno, con decorrenza dal 3 giugno 2020.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO – nata ad Agira il 22 settembre 1957 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, con decorrenza dal 20 settembre 2022.

Decreta la conferma del dott. Gabriele MAZZOTTA – nato a Marsala l'11 luglio 1964 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze, con decorrenza dall'11 giugno 2022.

Decreta la conferma del dott. Francesco PETRONE – nato a Cosenza il 2 giugno 1969 - nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Palmi, con decorrenza dal 18 settembre 2022.

Decreta la conferma del dott. Vito Marcello SALADINO – nato a Marsala l'11 luglio 1964 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Marsala, con decorrenza dall'11 settembre 2022.

Decreta la conferma del dott. Paolo Alessio VERNI – nato a Portici il 22 febbraio 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Udine, con decorrenza dal 2 agosto 2022.

#### **Passaggio ad altra amministrazione**

*DD.MM. 28.08.2023*

Decreta la cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario della dott.ssa Rosa Anna CAPOZZI - nata ad Avellino l'11 ottobre 1987 - giudice del Tribunale di Nola, a decorrere dall'1 giugno 2023, a seguito di immissione nei ruoli organici della magistratura amministrativa con conseguente cancellazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario del dott. Vincenzo SCIASCIA - nato a Bisceglie il 24 novembre 1977 - giudice del Tribunale di Trani, a decorrere dall'1 giugno 2023, a seguito di immissione nei ruoli organici della magistratura amministrativa con conseguente cancellazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.

*D.M. 28.08.2023*

Decreta la cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario del dott. Marcello POLIMENO - nato a Napoli il 27 marzo 1983 - giudice del Tribunale di Napoli, a decorrere dall'1 giugno 2023, a seguito di immissione nei ruoli organici della magistratura amministrativa con conseguente cancellazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.

#### **Applicazioni extradistrettuali**

*D.M. 27.07.2023*

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela della dott.ssa Lucia MUSTI, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, a decorrere dal 4 agosto 2023, a tempo pieno e per la durata di sei mesi.

*DD.MM. 7.08.2023*

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vibo Valentia, della dott.ssa Barbara BORELLI, giudice presso il Tribunale di Palmi, a decorrere dal 31 luglio 2023, a tempo pieno e per la durata di sei mesi.

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vasto, della dott.ssa Silvia LUBRANO, attualmente in servizio presso il Tribunale di Campobasso, per proseguire la trattazione del proc. pen. n. 352/2021 RGT, e per tutte le udienze già calendarizzate per le date dell'11.09.2023, del 13.11.2023, del 14.11.2023, dell'11.12.2023 e del 12.12.2023, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dello stesso.

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica di Ancona (ufficio di provenienza) del dott. Daniele PACI, attualmente sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini, per la trattazione del proc. pen. n. 4289/1990 Mod. 21 DDA, a decorrere dall'udienza del 27.09.2023 e per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dello stesso.

Decreta l'applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta (sezione civile) del dott. Gaetano SOLE, giudice presso il Tribunale di Trapani, a decorrere dal 4 settembre 2023, a tempo pieno e per la durata di sei mesi.

#### **Positivo superamento della settima valutazione di professionalità**

*DD.MM. 10.7.2023 - V.ti U.C.B. 31.7.2023*

Decreta che al dott. Maurizio CARBONE, nato a Napoli il 10.11.1964, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere il mandato di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall'8.7.2022.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dall'8.7.2018, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.696,67 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata l'8.7.2019 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.7.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Nicola CLIVIO, nato a Cagliari il 6.12.1963, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2019.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 1.8.2015, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 132.872,82 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata il 1.8.2016 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.8.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*D.M. 17.7.2023 - V.to U.C.B. 2.8.2023*

Decreta che alla dott.ssa Maria FRANCICA, nata a Napoli l'8.9.1967, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dall'8.7.2022.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dall'8.7.2018, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 133.696,67 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 6°).

La variazione biennale successiva è maturata l'8.7.2019 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.7.2019.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

### **Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità**

*DD.MM. 27.07.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta DI GIOIA, nata a Lucera il 2.5.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia GESUMMARIA, nata a Salerno l'1.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Potenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Santo MELIDONA, nato a Reggio Calabria il 3.9.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico RAO, nato a Catania il 15.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*D.M. 31.07.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella VACCA, nata a Palermo il 13.6.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 8.8.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara ARDUINI, nata a Fiorenzuola d'Arda il 31.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.



Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enzo BUCARELLI, nato a Torino il 21.2.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena CAPASSO, nata a Napoli l'8.11.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CARDARELLI, nata a Varese il 6.2.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Milena CATALANO, nata a Reggio Calabria il 9.8.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo COPPOLA, nato a Napoli il 30.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia COSTANTINI, nata a Roma l'8.3.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DI GIOVANNANTONIO, nata a Teramo il 20.11.1970, magistrato il quale ha

già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella DONATO, nata a Roma il 17.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana GHERARDI, nata a Bari il 28.11.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia GUALTIERI, nata a Bologna il 17.1.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Laura MINERVA, nata a Lecce il 27.7.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo SGUBBI, nato a Udine il 27.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta SIMEONE, nata a Napoli il 3.2.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 24.2.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clelia TESTA PICCOLO-MINI, nata a Pannarano il 23.2.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lara VERNAGLIA LOMBARDI, nata a Roma il 5.8.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 9.8.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annarita DONOFRIO, nata a Napoli il 27.2.1971, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Rita Anna MINUNNI, nata a Brindisi il 1°.8.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocata fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

#### **Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità**

*D.M. 10.7.2023 - V.to U.C.B. 26.7.2023*

Decreta che alla dott.ssa Rossella MATERIA, nata a Messina il 20.5.1975, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>°</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>°</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Per-

sonale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*DD.MM. 17.7.2023 - V.to U.C.B. 2.8.2023*

Decreta che alla dott.ssa Damiana COLLA, nata a Roma il 27.11.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>°</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>°</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Paolo DEL GROSSO, nato a Roma il 25.6.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>°</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>°</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Valeria SOTTOSANTI, nata a Roma il 29.3.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>°</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>°</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.



Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*D.M. 20.7.2023 - V.to U.C.B. 2.8.2023*

Decreta che al dott. Alessandro LA ROSA, nato a Catania il 27.9.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 19.11.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8<sup>a</sup> cl. 3<sup>o</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 19.09.2024 (liv. HH06 – cl.8<sup>a</sup> - sc.4<sup>o</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.09.2024.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

#### **Positivo superamento della terza valutazione di professionalità**

*D.M. 10.7.2023 - V.to U.C.B. 26.7.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta MARISCOTTI, nata a Genova il 5.8.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*DD.MM. 17.7.2023 - V.ti U.C.B. 2.8.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CAPORALE, nata a Napoli il 6.6.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella PRIGNANI, nata a Pontecorvo il 3.2.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*D.M. 20.7.2023 - V.to U.C.B. 7.8.2023*

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CARAMICO D'AURIA, nato a Napoli il 15.6.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.11.2014.

Al compimento di un anno di servizio dal 19.11.2014, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.11.2015 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €. 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 19.11.2016 e sarà attribuita economicamente dall'1.11.2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

### **Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità**

*DD.MM. 27.7.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina FABIANI, nata a Padova il 22.7.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta GAMBARDIELLA, nata a Napoli il 4.11.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 8.8.2023*

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Angelo ALLIGO, nato a Catania il 21.1.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico ARMALEO, nato a Messina l'11.8.1981, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura BONFANTINI, nata a Anzio il 13.9.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco LOSCHI, nato a Sansepolcro il 1°3.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana MORANDIN, nata a Vittorio Veneto il 27.5.1983, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania RACHELE, nata a Torino il 17.2.1985, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio RIVELLINI, nato a Verona il 10.10.1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giacinta SANTANIELLO, nata a Napoli il 27.12.1982, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale VILLANI, nato a Nocera Inferiore il 24.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*D.M. 9.8.2023*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia SIMONI, nata a Pescia il 22.3.1984, magistrato il quale ha già conseguito la prima

valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

### **Positivo superamento della prima valutazione di professionalità**

*D.M. 10.7.2023 - V.to U.C.B. 26.7.2023*

Decreta che alla dott.ssa Monica MASCIA, nata a Cagliari il 10.1.1986, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*D.M. 17.7.2023 - V.to U.C.B. 2.8.2023*

Decreta che alla dott.ssa Elena QUATTROCCHI, nata a Bologna il 24.1.1989, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.2.2022.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7.2.2022, lo stipendio annuo lordo di € 57.470,00 con l'anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 7.9.2022 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall'1.9.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

### **Conferimento funzioni giurisdizionali**

*DD.MM. 10.7.2023 - V.ti U.C.B. 26.7.2023*

Decreta che la dott.ssa Fortunata ESPOSITO, nata a Cercola (Na) il 13.3.1988, nominata con D.M. 2.3.2021 magistrato ordina-

rio in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d'ufficio, al Tribunale di Catanzaro con funzioni di giudice.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 2.9.2022 lo stipendio annuo lordo di € 39.693,24 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 2.9.2024 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall'1.9.2024

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali, al suddetto magistrato compete la speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che la dott.ssa Francesca Romana LEANZA, nata a Roma il 14.9.1989, nominata con D.M. 2.3.2021 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d'ufficio, all'Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 2.9.2022 lo stipendio annuo lordo di € 39.693,24 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 2.9.2024 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall'1.9.2024

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali, al suddetto magistrato compete la speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

### **Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio generico**

*D.M. 21.6.2023*

Decreta che la dott.ssa Carola BASILE, nata a Taranto il 26.8.1989, magistrato ordinario nominato con D.M. 23.11.2022, in tirocinio presso il Tribunale di Trieste, è autorizzata a svolgere il tirocinio generico presso il Tribunale di Pordenone.

**Collocamento in aspettativa***DD. MM. 14.06.2023*

Decreta che la dott.ssa Luisa AVANZINO, nata a Genova il 20 ottobre 1976, giudice del Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 al 19 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 14 al 19 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cecilia BALSAMO, nata a Roma il 25 maggio 1986, giudice del Tribunale di Grosseto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 marzo al 15 aprile 2023, con gli assegni interi dal 3 marzo al 15 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 2 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara BLANDINO, nata a Ragusa l'8 novembre 1989, giudice del Tribunale di Enna, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 16 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara BONFADINI, nata a Brescia il 14 giugno 1987, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 febbraio al 13 aprile 2023, con gli assegni interi dal 14 febbraio al 29 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 30 marzo al 13 aprile 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria BURZA, nata ad Acri il 19 febbraio 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 al 16 febbraio 2023, con gli assegni interi dall'8 al 16 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gaia CALAFIORE, nata a Napoli il 9 febbraio 1987, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 all'8 febbraio 2023, con gli assegni interi il giorno 8 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Norma CARDULLO, nata a Messina il 27 giugno 1983, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 al 27 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 14 al 27 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara CATALANO, nata a Catania il 16 giugno 1989, giudice del Tribunale di Patti, trasferito al Tribunale di Catania, ove non ha ancora assunto possesso, già assente per giorni settantaquattro nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 novembre 2022 al 18 gennaio 2023, con gli assegni interi dal 1° al 18 gennaio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 20 novembre al 31 dicembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia COLANGELI, nata a L'Aquila il 13 settembre 1982, giudice del Tribunale di Chieti, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 31 gennaio al 1° febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Pierangela CONGIU, nata a Nuoro il 5 novembre 1982, giudice del Tribunale di Bologna, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 marzo al 19 aprile 2023, con assegni interi dal 7 marzo al 19 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta COSENTINI, nata a Torino il 7 dicembre 1977, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale dal 20 al 23 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 21 al 23 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria CURATOLO, nata a Messina il 7 giugno 1975, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Messina, è collocata in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 21 aprile al 9 giugno 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lucia DE PALO, nata a Carbonara di Bari il 4 agosto 1967, consigliere della Corte di Appello di Bari, è collocata, a domanda in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 24 marzo al 22 aprile 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.



Decreta che la dott.ssa Giovanna DI MARIA, nata a Benevento l'8 ottobre 1984, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 2 al 3 febbraio 2023, con gli assegni interi il giorno 3 febbraio 2023, ridotti di un terzo il giorno 2 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Filomena ERRICO, nata a Grottaglie l'8 febbraio 1983, giudice del Tribunale di Parma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 26 al 27 gennaio 2023, con gli assegni interi il giorno 27 gennaio 2023, ridotti di un terzo il giorno 26 gennaio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna FERRARI, nata a Mantova il 17 novembre 1969, consigliere della Corte di Appello di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 30 al 31 dicembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela GIUNTA, nata a Cinquefrondi il 12 novembre 1980, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 22 dicembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia LEONCINI, nata a Roma il 26 giugno 1989, giudice del Tribunale per i minorenni di Perugia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 7 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca MAZZA, nata a Bagno a Ripoli il 12 febbraio 1988, giudice del Tribunale di Bergamo, già assente per giorni quarantuno nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 febbraio al 10 marzo 2023, con gli assegni interi dal 14 al 20 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 21 febbraio al 10 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è collocata in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 28 marzo al 26 aprile 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara MONTELEONE, nata a Genova il 20 settembre 1981, giudice del Tribunale di Genova, già assente per giorni trenta nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 febbraio al 31 marzo 2023, con gli assegni interi dall'11 al 24 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 25 febbraio al 31 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Marie NAHMIA, nata a Parigi il 19 maggio 1989, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 26 febbraio al 7 aprile 2023, con gli assegni interi dal 27 febbraio al 7 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Albenzio RICCIARDIELLO, nato a Maddaloni il 7 aprile 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 al 21 marzo 2023 e dal 27 al 28 marzo 2023, con gli assegni interi per i giorni 21 e 28 marzo 2023, ridotti di un terzo per i giorni 20 e 27 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria il 20 novembre 1982, giudice del Tribunale di Torino, già assente dal 10 dicembre 2022 al 14 febbraio 2023 per complessivi giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 15 febbraio al 31 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Simona RIZZO, nata a Lecce 24 gennaio 1981, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 27 febbraio al 4 marzo 2023, con gli assegni interi dal 28 febbraio al 4 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 27 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diana RUSSO, nata a Napoli il 6 ottobre 1979, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 al 25 novembre 2022, e per i giorni 7, 23 e 29 dicembre 2022 con gli assegni interi per il giorno 25 novembre 2022, ridotti di un terzo per i giorni 24 novembre, 7, 23 e 29 dicembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diana RUSSO, nata a Napoli il 6 ottobre 1979, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 23 al 27 gennaio 2023, con gli assegni interi il giorno dal 24 al 27 gennaio 2023, ridotti di un terzo il 23 gennaio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Fiamma SANSONI, nata a Bagno a Ripoli il 25 luglio 1988, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 febbraio al 31 marzo 2023, con gli assegni interi dal 21 febbraio al 31 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Mariachiara Lionella VANINI, nata a Milano il 13 maggio 1986, giudice del Tribunale di Piacenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 febbraio al 4 marzo 2023, con gli assegni interi dal 21 febbraio al 4 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Enrica VILLANI, nata ad Avellino il 29 settembre 1981, giudice del Tribunale di Latina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 18 febbraio al 15 luglio 2023, con gli assegni interi dal 19 febbraio al 3 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 18 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 4 aprile al 15 luglio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alice ZORZI, nata a Padova il 13 ottobre 1983, giudice del Tribunale di Venezia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 16 al 25 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 17 al 25 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 16 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

*DD.MM. 10.07.2023*

Decreta che il dottor Nicola AIELLO, nato a Palermo il 7 giugno 1966, giudice del Tribunale di Palermo, trasferito al Tribunale per i minorenni di Palermo con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 3 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Dora ANASTASI, nata a Catania il 31 maggio 1989, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad

astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 17 al 21 febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Dora ANASTASI, nata a Catania il 31 maggio 1989, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 febbraio al 10 marzo 2023, con gli assegni interi dal 23 febbraio al 10 marzo 2023, ridotti di un terzo il giorno 22 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Maurizio ASCIONE, nato a Napoli il 28 luglio 1972, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 6 al 7 febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa ASPRONE, nata a Napoli il 22 settembre 1986, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 9 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa ASPRONE, nata a Napoli il 22 settembre 1986, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 27 marzo al 1° aprile 2023, con gli assegni interi dal 28 marzo al 1° aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 27 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Barbara AURIEMMA, nata a Napoli il 15 aprile 1985, giudice del Tribunale di Potenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 28 marzo all'11 maggio 2023, con gli assegni interi dal 29 marzo all'11 maggio 2023, ridotti di un terzo il giorno 28 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Umberto AUSIELLO, nato a Torino il 13 dicembre 1975, giudice del Tribunale di Modena, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dall'8 al 9 marzo 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Marcello Francesco Maria BARBANENTE, nato a Bari il 15 febbraio 1960, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 21 marzo all'8 aprile 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali



assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Tommaso BELLEI, nato a Roma il 24 gennaio 1976, giudice del Tribunale di Terni, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, il giorno 13 marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Benedetta BOERO, nata a Genova il 15 giugno 1990, giudice del Tribunale di Caltagirone, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'11 aprile al 7 luglio 2023, con gli assegni interi dal 12 aprile al 25 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 11 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 26 maggio al 7 luglio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Antonio BORRETTA, nato a Savigliano il 24 gennaio 1988, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 5 al 10 giugno 2023, con gli assegni interi dal 6 al 10 giugno 2023, ridotti di un terzo il giorno 5 giugno 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta BRENDA, nata a Palestrina il 5 ottobre 1988, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già assente dal lavoro per giorni sessantasei nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 23 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita BRIANESE, nata a Treviso il 21 agosto 1982, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 13 marzo al 1° aprile 2023, con gli assegni interi dal 14 marzo al 1° aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 13 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita BRIANESE, nata a Treviso il 21 agosto 1982, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 al 27 maggio 2023, con gli assegni interi dal 9 al 27 maggio 2023, ridotti di un terzo il giorno 8 maggio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita BRIANESE, nata a Treviso il 21 agosto 1982, sostituto procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 12 al 16 giugno 2023, con gli assegni interi dal 13 al 16 giugno 2023, ridotti di un terzo il giorno 12 giugno 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Daniela BRUNETTI, nata a Rossano il 2 maggio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, già assente dal 20 dicembre 2022 al 4 marzo 2023 per complessivi giorni sessantatré nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 marzo all'8 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giorgia BUSOLI, nata a Roma il 27 marzo 1982, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, il giorno 21 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carla CAPONCELLO, nata a Catania il 27 dicembre 1988, giudice del Tribunale di Caltagirone, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 15 febbraio al 5 marzo 2023, con gli assegni interi dal 16 febbraio al 5 marzo 2023, ridotti di un terzo il giorno 15 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola CAPPELLO, nata a Genova il 14 settembre 1981, giudice del Tribunale di Imperia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per i giorni 20 e 24 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosa CARAMIA, nata ad Ostuni il 28 dicembre 1976, giudice del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 15 al 16 marzo 2023, con gli assegni interi per il giorno 16 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 15 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara CATALANO, nata a Catania il 16 giugno 1989, giudice del Tribunale di Catania, già assente per giorni sessantatre nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 marzo all'8 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO, nata a Foggia l'8 novembre 1966, giudice del Tribunale di Vasto, è collocata,

a domanda, in aspettativa per infermità dal 15 febbraio al 25 marzo 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gloria CARNEVALE, nata a Lucera il 15 maggio 1980, giudice del Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 24 aprile 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta CARTA, nata a Sassari il 18 ottobre 1976, giudice del Tribunale di Sassari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 al 30 marzo 2023, con gli assegni interi dal 22 al 30 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 21 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elena CARUSO, nata a Siracusa il 23 luglio 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 al 15 aprile 2023 e dal 19 al 24 aprile 2023, con gli assegni interi dal 5 al 15 aprile 2023 e dal 20 al 24 aprile 2023, ridotti di un terzo i giorni 4 e 19 aprile 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CAVAZZA, nata a Villafranca di Verona il 3 luglio 1985, giudice del Tribunale di Verona, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Pierangela CONGIU, nata a Nuoro il 5 novembre 1982, giudice del Tribunale di Bologna, già assente per giorni sessanta nel corso dell'anno 2016, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale, dal 19 aprile al 18 maggio 2016, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CONSOLE, nata a Napoli il 17 ottobre 1974, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, con gli assegni interi dal 28 febbraio al 2 marzo 2023, ridotti di un terzo il giorno 27 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giulio CRUCIANI, nato a Roma l'11 novembre 1972, giudice della sezione lavoro del Tribunale di L'Aquila, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 15 maggio al 12 giugno 2023, con gli assegni interi dal 16 maggio al 12 giugno 2023, ridotti di un terzo per il giorno 15 maggio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia D'ALESSANDRO, nata a San Donà di Piave il 28 luglio 1983, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 27 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica D'AURIA, nata a Napoli il 19 novembre 1978, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 9 all'11 marzo 2023, con gli assegni interi dal 10 all'11 marzo 2023, ridotti di un terzo il giorno 9 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gaia DE MARCHI, nata a Venezia il 25 gennaio 1985, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Trapani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 6 marzo 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca DENTIS, nata a Torino il 25 agosto 1983, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 1° al 10 marzo 2023, con gli assegni interi dal 2 al 10 marzo 2023, ridotti di un terzo il giorno 1° marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Claudia Rossella FERLITO, nata a Catania il 21 settembre 1978, consigliere della Corte di Appello di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 marzo al 15 aprile 2023, con gli assegni interi dal 3 marzo al 15 aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 2 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola FILIPPINI, nata a Milano il 28 aprile 1982, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 17 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa FRUS, nata a Torino il 1° maggio 1988, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già assente dal lavoro per quarantacinque giorni nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi per congedo parentale, dal 27 febbraio al 21 marzo 2023, con diritto al 30% dell'in-

tero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Gianfranco GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre 1967, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 al 5 maggio 2023, con gli assegni interi dal 3 al 5 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giuliana GAUDIANO, nata a Terlizzi il 13 gennaio 1988, giudice del Tribunale di Castrovillari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 marzo al 21 aprile 2023, con gli assegni interi dall'8 marzo al 20 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 7 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 21 aprile 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica GIRFATTI, nata a Napoli il 20 novembre 1978, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 all'8 aprile 2023, con gli assegni interi dal 7 all'8 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 6 aprile 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diletta GOBBO, nata a Napoli il 31 ottobre 1987, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 9 marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lidia GRECO, nata a Catania l'8 gennaio 1983, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 9 febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela GUIDA, nata a Poggiardo il 28 marzo 1991, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bergamo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 marzo al 9 giugno 2023, con gli assegni interi dal 7 marzo al 19 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 20 aprile al 9 giugno 2023, con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Fabiana IORIO, nata a San Giorgio a Cremano il 4 giugno 1988, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per

congedo parentale, dall'11 marzo al 24 aprile 2023, con gli assegni interi dal 12 marzo al 24 aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 11 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Elena LAI, nata a Nuoro il 12 febbraio 1984, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 marzo al 29 aprile 2023, con gli assegni interi dal 9 marzo al 21 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 22 al 29 aprile 2023, con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Mauro LAVRA, nato a Nuoro il 19 maggio 1985, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 marzo al 3 aprile 2023, con gli assegni interi dal 21 marzo al 3 aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 20 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che Il D.M. 31 maggio 2023, è rettificato nella data di nascita, e la dott.ssa Francesca LECIS, nata a Cagliari il 20 settembre 1979, giudice del Tribunale di Nuoro, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 febbraio al 24 marzo 2023, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 24 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Nicoletta LOLLI, nata a Bologna il 4 marzo 1964, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Ispettore Generale presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 13 al 18 ottobre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita LOJODICE, nata a Napoli il 26 novembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 marzo al 6 giugno 2023, con gli assegni interi dal 25 marzo al 7 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 24 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dall'8 maggio al 6 giugno 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Milena Chiara LOMBARDO, nata a Torino il 29 luglio 1986, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 giugno al 1° luglio 2023, con gli assegni interi dal 25 giugno al 1° luglio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 24 giugno 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina LUCCHINI, nata a Padova il 17 marzo 1980, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari internazionali e cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 2 al 5 gennaio 2023, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Germana MAFFEI, nata ad Avellino il 16 marzo 1982, giudice del Tribunale di Cosenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 marzo al 12 aprile 2023, con gli assegni interi dal 15 marzo al 12 aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 14 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica MANFRE', nata a Livorno il 20 settembre 1979, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Livorno, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 14 marzo 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca MAZZA, nata a Bagno a Ripoli il 12 febbraio 1988, giudice del Tribunale di Bergamo, già assente per giorni sessantatre nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 12 marzo al 7 aprile 2023 e dal 12 al 21 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è collocata in aspettativa per infermità, con esclusione dal periodo di comporta, dal 2 al 31 maggio 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto MONTEVERDE, nato a Lucca il 14 novembre 1959, giudice del Tribunale di Firenze, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 al 23 marzo 2023, con gli assegni interi dal 22 al 23 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 21 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Francesco MORONI, nato a Frascati il 27 settembre 1968, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 1° marzo 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Viola NOBILI, nata a Foggia il 26 dicembre 1976, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni trentuno nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 7 al 10 marzo 2023, dal 14 al 17 marzo 2023, dal 21 al 24 marzo 2023 e dal 28 al 31 marzo 2023, con gli assegni interi dall'8 al 10 marzo 2023, dal 15 al 17 marzo 2023, dal 22 al 24 marzo 2023 e per il giorno 29 marzo 2023, ridotti di un terzo per i giorni 7, 14, 21 e 28 marzo 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 30 al 31 marzo 2023 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto NUZZO, nato a Maddaloni il 1° luglio 1986, giudice del Tribunale di Benevento, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 5 luglio 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria PALMIERI, nata a Formia il 13 luglio 1975, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 al 7 aprile 2023, con gli assegni interi dal 4 al 7 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 3 aprile 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il 19 maggio 1977, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 16 al 18 maggio 2023, con gli assegni interi dal 17 al 18 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 16 maggio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria PERITORE, nata a Palermo il 25 ottobre 1983, giudice del Tribunale di Caltagirone, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 17 aprile al 15 luglio 2023, con gli assegni interi dal 18 aprile al 31 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 17 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 1° giugno al 15 luglio 2023 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Arlen PICANO, nata a Cassino il 17 marzo 1981, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'11 al 22 settembre 2023, con gli assegni interi dal 12 al 22 settembre 2023, ridotti di un terzo per il giorno 11 settembre 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Elena PINNA, nata a Sassari il 30 novembre 1983, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 20 marzo all'8 aprile 2023, con gli assegni



interi dal 21 marzo all'8 aprile 2023, ridotti di un terzo il giorno 20 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Emanuela PORCU, nata a Quartu Sant'Elena il 26 luglio 1975, giudice del Tribunale di Milano, è collocata, a domanda, con esclusione dal periodo di comporta, in aspettativa per infermità dal 28 marzo all'11 maggio 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valentina PRUDENTE, nata a Pietrasanta il 15 novembre 1984, giudice del Tribunale di Massa, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 13 al 17 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 14 al 17 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosamaria RAGOSTA, nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 dicembre 1985, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 3 al 6 marzo 2023, con gli assegni interi dal 4 al 6 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Beatrice RAGUSA, nata ad Agrigento il 21 ottobre 1987, giudice del Tribunale di Agrigento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 febbraio al 6 aprile 2023, con gli assegni interi dal 25 febbraio al 6 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Martina RISPOLI, nata a Roma il 14 agosto 1983, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 8 marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Emanuela RIZZI, nata a Brindisi il 6 luglio 1983, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 febbraio al 7 aprile 2023, con gli assegni interi dal 23 febbraio al 7 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela RIZZO, nata a Reggio Calabria il 20 novembre 1982, giudice del Tribunale di Torino, già assente per complessivi giorni novanta nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 luglio al 4 agosto 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico

in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa ROMAGNOLI, nata a Forlì il 14 settembre 1987, giudice del Tribunale di Rovigo, trasferita al Tribunale di Ravenna con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 febbraio al 22 agosto 2023, con gli assegni interi dal 25 febbraio al 9 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 10 aprile al 22 agosto 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diana RUSSO, nata a Napoli il 6 ottobre 1979, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marina RUSSO, nata a Nola il 22 ottobre 1982, magistrato della pianta organica flessibile giudicante della Corte di Appello di Napoli, già assente per giorni quarantasei nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 3 marzo al 29 aprile 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita Elenia SAMBATAKAKIS, nata a Roma il 27 agosto 1987, giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 15 al 17 febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara SANGIUOLO, nata a Napoli il 28 novembre 1988, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 7 all'8 marzo 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ivana SASSI, nata a Napoli il 25 dicembre 1973, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 16 febbraio 2023, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ivana SASSI, nata a Napoli il 25 dicembre 1973, giudice del Tribunale di Napoli, già assente per gior-



ni cinque nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia SIMONI, nata a Pescia il 22 marzo 1984, giudice del Tribunale di Prato, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 10 marzo al 23 aprile 2023, con gli assegni interi dall'11 marzo al 23 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 10 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valentina Giuditta SORIA, nata a Torino il 7 ottobre 1980, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 18 giugno al 17 ottobre 2023, con gli assegni interi dal 19 giugno al 1° agosto 2023, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 2 agosto al 17 ottobre 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosa STAIANO, nata a Vico Equense il 29 settembre 1989, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 9 marzo al 22 aprile 2023, con gli assegni interi dal 10 marzo al 22 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Arianna TOPPAN, nata a Bergamo il 26 giugno 1989, giudice del Tribunale di Como, già assente per giorni quarantadue nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 al 13 settembre 2023, con gli assegni interi dal 5 al 6 settembre 2023, ridotti di un terzo per il giorno 4 settembre 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 7 al 13 settembre 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giuliana Santa TROTTA, nata ad Acerra il 24 febbraio 1988, giudice del Tribunale di Lagonegro, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 1° marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il D.M. 2 maggio 2023 è rettificato e la dott.ssa Silvia VAGHI, nata a Milano il 15 giugno 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 al 31 gennaio 2023, con gli assegni interi dal 23 al 31 gennaio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 22 gennaio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura VENTRIGLIA, nata a Madalonio il 19 febbraio 1984, giudice del Tribunale di Piacenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 20 marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela VERNIA, nata a Bari il 22 giugno 1973, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 28 al 30 marzo 2023, con gli assegni interi dal 29 al 30 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 28 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia VITELLI, nata a Roma il 12 agosto 1983, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 settembre 2022 al 19 marzo 2023, con gli assegni interi dal 22 settembre al 4 novembre 2022 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 21 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 5 novembre al 31 dicembre 2022 e dal 15 febbraio al 19 marzo 2023 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rossella VITTORINI, nata a Catania il 21 giugno 1982, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, il giorno 27 febbraio 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

*DD.MM. 17.07.2023*

Decreta che il richiamo in ruolo della dott.ssa Giulia Eleonora ARESINI, nata a Lussemburgo il 25 agosto 1987, magistrato ordinario che ha conseguito la I valutazione di professionalità attualmente fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all'estero dal 15 settembre 2021 al 15 settembre 2023, e la riassegnazione al Tribunale di Pavia con funzioni di giudice, con decorrenza dal 16 settembre 2023 e con salvezza del periodo di legittimazione, posto vacante e precedentemente occupato.

Decreta che la dott.ssa Daniela BARTOLUCCI, nata a Roma il 18 ottobre 1963, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 25 al 31 ottobre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marialuisa BENCIVENGA, nata a Foggia l'8 settembre 1968, giudice del Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 30 novembre al 3 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 1° al 3 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 30 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CALAGNA, nata a Palermo il 29 marzo 1987, giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, già assente per giorni novantacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 novembre al 3 dicembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca CALAGNA, nata a Palermo il 29 marzo 1987, giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, già assente per giorni centoquindici nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 12 al 17 dicembre 2022 e dal 9 gennaio al 17 febbraio 2023, con gli assegni interi dal 10 gennaio al 17 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 12 al 17 dicembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Margherita CERIZZA, nata a Como il 28 settembre 1985, giudice del Tribunale di Biella, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 21 agosto al 2 settembre 2023, con gli assegni interi dal 22 agosto al 2 settembre 2023, ridotti di un terzo per il giorno 21 agosto 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cinzia CICERO, nata a Biella il 25 agosto 1984, giudice del Tribunale di Caltagirone, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 20 febbraio al 3 marzo 2023, con gli assegni interi dal 21 febbraio al 3 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Giuseppe Antonio D'AMICO, nato a Messina il 20 febbraio 1958, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, è collocato, a domanda, in aspettativa per infermità dal 13 marzo al 29 aprile 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Raffaella DE LUCA, nata a Terlizzi il 31 dicembre 1979, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 al 6 luglio 2023, con gli assegni interi dal 5 al 6 luglio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto DE MARTINO, nato a Piano di Sorrento il 9 novembre 1969, giudice del Tribunale di Imperia, è collocato, a domanda, in aspettativa per infermità dal 18 marzo al 3 aprile 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto DE MARTINO, nato a Piano di Sorrento il 9 novembre 1969, giudice del Tribunale di Imperia, è collocato, a domanda, in aspettativa per infermità dal 12 aprile al 1° giugno 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Serena D'ETTORE, nata a Napoli il 26 marzo 1992, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 27 marzo 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Teresa Pia FARINA, nata a Vibo Valentia il 2 maggio 1989, giudice del Tribunale di Catanzaro, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo per la malattia del figlio, dal 13 al 16 marzo 2023, con gli assegni interi dal 14 al 16 marzo 2023, ridotti di un terzo per il giorno 13 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Anna FERRARI, nata a Mantova il 17 novembre 1969, consigliere della Corte di Appello di Milano, già assente per giorni ventitre nel corso dell'anno 2023, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 24 aprile al 5 maggio 2023, con gli assegni interi dal 25 aprile al 5 maggio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 24 aprile 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica FILIPPI, nata ad Assisi il 13 maggio 1988, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 19 maggio al 16 agosto 2023, con gli assegni interi dal 20 maggio al 2 luglio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 19 maggio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 3 luglio al 16 agosto 2023 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina GAVA, nata a Padova l'11 febbraio 1965, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è collocata, a domanda, in aspettativa per infermità dal 15 novembre all'11 dicembre 2022 e dal 14 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola GINESI, nata a Fivizzano il 30 marzo 1976, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 14 al 17 settembre 2022, con gli assegni interi dal 15 al 17 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 14 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Vittoria GIORGI, nata a Piombino il 22 luglio 1987, giudice del Tribunale di Padova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 6 all'8 aprile 2023, con gli assegni interi dal 7 all'8 aprile 2023, ridotti di un terzo per il giorno 6 aprile 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Manuela GRANATA, nata a Napoli il 18 maggio 1983, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 18 maggio al 1° luglio 2023, con gli assegni interi dal 19 maggio al 1° luglio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica Francesca LEVRINO, nata a Giaveno il 4 agosto 1984, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 19 al 23 giugno 2023 e dal 4 all'8 settembre 2023, con gli assegni interi dal 20 al 23 giugno 2023 e dal 5 all'8 settembre 2023, ridotti di un terzo per i giorni 19 giugno 2023 e 4 settembre 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marika MARINI, nata a Roma il 10 gennaio 1976, giudice del Tribunale di Latina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dall'8 maggio al 8 agosto 2023, con gli assegni interi dal 9 maggio al 21 giugno 2023, ridotti di un terzo per il giorno 8 maggio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 22 giugno all'8 agosto 2023 con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gianna MARTINO, nata a Galatina il 27 agosto 1980, giudice del Tribunale di Taranto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, per il giorno 11 aprile 2023, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Emilio NORELLI, nato a Caserta il 6 aprile 1956, Presidente di sezione della Corte di Appello di Roma, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 23 febbraio al 2 marzo 2023, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

*D.M. 09.08.2023*

Decreta la conferma dell'aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 23 bis, primo comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, del dottor Danilo CECCARELLI, nato a San Giorgio di Pesaro il 4 settembre 1967, per ricoprire l'incarico di Coordinatore Esperto di indagini di Criminalità Organizzata presso la Procura Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 2023 al 30 luglio 2026, con conseguente conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.

## DEFUNTI

### Magistrati

La dottoressa Sara ZINONE nata a Messina il 2.11.1986, già sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Piacenza, è deceduta il giorno 8 luglio 2023.